

Concessione temporanea d'utilizzo Sala Civica Loggia

Art. 26 Regolamento del Patrimonio

Spazi e locali appartenenti al patrimonio indisponibile e a quello disponibile possono essere richiesti in uso temporaneo per manifestazioni o riunioni occasionali che in ogni caso non dovranno interferire con la destinazione d'uso ordinaria del bene, né essere, per contenuto e forma, contrari alle leggi vigenti, all'ordine pubblico e al buon costume.

Qualora si tratti di spazi ubicati in edifici scolastici, dovranno essere rispettate le competenze assegnate dalla legge ai Dirigenti scolastici.

Qualora si tratti degli spazi individuati quale sale ad uso civico, situate in immobili stabilmente concessi a terzi, la domanda d'utilizzo temporaneo dovrà essere inoltrata al concessionario, fermo restando il rispetto delle disposizioni economiche di cui ai successivi punti.

A) Domanda di concessione

1) Chiunque intenda utilizzare i locali con le modalità e i fini di cui al precedente articolo deve fare domanda in carta semplice rivolta al Consegnatario del bene da presentarsi presso l'ufficio competente almeno 10 giorni prima della data d'utilizzo.

2) La domanda, redatta in forma chiara e leggibile o su moduli appositamente predisposti deve contenere, oltre le generalità complete del richiedente, la denominazione ed ubicazione esatta del locale richiesto, nonché la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nella presente sezione del regolamento e la specifica descrizione dell'attività che s'intende svolgere.

B) Rilascio della concessione

1) Una volta acquisita l'istanza verrà espletata dall'ufficio istruttoria necessaria (disponibilità dei locali, rispetto della destinazione d'uso, ecc.) in base alle cui risultanze si provvederà a rilasciare o meno la relativa concessione.

2) Le attività istituzionali hanno comunque precedenza assoluta su ogni altra iniziativa.

3) In particolare dovrà essere preso in considerazione il numero massimo di persone ammesse in relazione all'agibilità dei locali.

C) Obblighi del concessionario e norme per l'utilizzo dei locali

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni in ordine all'utilizzo dei locali oggetto di concessione:

a) le sale potranno essere utilizzate per riunioni di diversa natura (condominiali, d'associazioni, ecc.) purché non contrarie a disposizioni legislative;

b) è tassativamente escluso l'uso delle sale come sede d'attività lucrative;

c) il concessionario dovrà concordare con gli uffici preposti le modalità di custodia e riconsegna della sala;

d) il concessionario si obbliga a far uso della sala e degli arredi con la massima cura e diligenza, impegnandosi:

- a riconsegnare la sala nelle stesse condizioni di pulizia e d'ordine in cui è stata concessa;

- a risarcire ogni eventuale danno arrecato a cose o persone che si dovesse verificare da parte di chiunque. Conseguentemente, e in dipendenza della concessione, l'Amministrazione s'intende sollevata da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose, sia all'interno che all'esterno della sede, durante il periodo d'occupazione concesso.

D) Corrispettivo della concessione

1) Il corrispettivo della concessione temporanea di utilizzo è stabilito annualmente dalla G.C.

2) Le modalità di pagamento sono comunicate al richiedente all'atto della concessione.

E) Divieto di sub-concessione

1) Le concessioni sono strettamente personali e rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.

2) E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

F) Disdetta della concessione

1) L'Amministrazione può revocare la concessione fino a 24 ore prima dell'inizio della data di utilizzo da parte del concessionario per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità proprie.

2) L'Amministrazione è sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essa sostenuta, con esclusione del canone già versato, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuale danno conseguente alla disdetta della concessione.

3) Il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili all'Amministrazione, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto.